

**CIRCOLARE N. 6/2023**

**CHIARIMENTI IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI  
(ISI) PER GLI APPARECCHI SENZA VINCITA IN DENARO  
DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 7, DEL TULPS**

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito all'applicazione per l'anno 2023 dell'imposta sugli intrattenimenti prevista dall'articolo 14-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 640, a seguito della nuova regolamentazione che ha interessato il settore degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 7 del TULPS.

Come noto, infatti, in tale settore, nell'anno 2021, è stata adottata da ADM la regolamentazione tecnica e amministrativa in attuazione dell'articolo 104, comma 1, lett. b) del DL n. 104/2020 che ha modificato l'articolo 110, comma 7-ter del TULPS e per effetto della stessa tutti gli apparecchi senza vincita in denaro, sono stati classificati entro le categorie individuate dalle lettere a), c), c-bis) e c-ter) del comma 7 dell'art. 110 del TULPS, ivi compresi gli apparecchi meccanici o elettromeccanici di cui all'art. 14-bis del DPR n. 640/1972. Fra questi ultimi il legislatore ha demandato all'Agenzia l'individuazione degli apparecchi (cd. Elenco AMEE) *“di cui alla lettera c-bis) del comma 7 che non distribuiscono tagliandi e di cui alla lettera c-ter) dello stesso comma, basati sulla sola abilità, fisica, mentale o strategica, o che riproducono esclusivamente audio e video o siano privi di interazione con il giocatore”*, rispetto ai quali non trovano applicazione le disposizioni relative all'obbligo di verifica tecnica/certificazione e rilascio di titoli autorizzatori, ma soltanto quelle relative all'obbligo di versamento dell'Imposta sugli intrattenimenti (e dell'Iva forfetaria eventualmente connessa).

Quanto all'ambito tributario, considerato che attualmente l'art. 110, comma 7-ter del TULPS demanda ad un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze la determinazione della base imponibile forfetaria dell'imposta sugli intrattenimenti per tutti gli apparecchi di cui al comma 7, si rende necessario, nelle more della sua adozione, armonizzare la vigente regolamentazione tecnica e amministrativa rispetto alla delineata disciplina.

Per tale motivo, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti:

1. gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7, lett. a) e lett. c):
  - si considerano installati, ai fini della quantificazione dell'imposta dovuta, nel mese in cui l'Agenzia rilascia il relativo nulla osta. Gli apparecchi che siano stati disinstallati dal soggetto titolare del nulla osta, con richiesta dell'attestato di sospensione dell'efficacia del titolo autorizzatorio fatta entro il 31 dicembre dell'anno precedente tramite l'applicativo predisposto da ADM, si considerano installati, ai fini della quantificazione dell'imposta dovuta, nel mese in cui il gestore ripristina nuovamente l'efficacia del titolo autorizzatorio, tramite il medesimo applicativo;



# ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

## DIREZIONE GIOCHI

- per gli apparecchi installati antecedentemente al primo marzo, l'imposta è versata per l'intero anno solare entro il 16 marzo. Per gli apparecchi installati a decorrere dal primo marzo, l'imposta è versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione nell'anno in ragione della frazione di anno residua;
  - le basi imponibili forfetarie, a cui applicare l'aliquota d'imposta dell'8%, sono quelle previste dall'articolo 14-bis, comma 3-bis del DPR n. 640/1972, pari a € 1.800,00.
2. gli apparecchi antecedentemente alla riforma definiti “meccanici ed elettromeccanici” ed attualmente inquadrati fra gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7, lett. c-bis) e lett. c-ter), dotati di titoli autorizzatori:
- si considerano installati, ai fini della quantificazione dell'imposta dovuta, nel mese in cui l'Agenzia rilascia il relativo nulla osta. Gli apparecchi che siano stati disinstallati dal soggetto titolare del nulla osta, con richiesta dell'attestato di sospensione dell'efficacia del titolo autorizzatorio fatta entro il 31 dicembre dell'anno precedente tramite l'applicativo predisposto da ADM, si considerano installati, ai fini della quantificazione dell'imposta dovuta, nel mese in cui il gestore ripristina nuovamente l'efficacia del titolo autorizzatorio, tramite il medesimo applicativo;
  - per gli apparecchi installati antecedentemente al primo marzo, l'imposta è versata per l'intero anno solare entro il 16 marzo. Per gli apparecchi installati a decorrere dal primo marzo, l'imposta è versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione nell'anno in ragione della frazione di anno residua;
  - le basi imponibili forfetarie, a cui applicare l'aliquota d'imposta dell'8%, sono quelle previste dal Decreto Direttoriale del 10 marzo 2010, che, da ultimo, ha individuato tale base differenziando l'imponibile a seconda delle diverse categorie di appartenenza cui sono riconducibili tali apparecchi, di sotto riportate;
3. gli apparecchi antecedentemente alla riforma definiti “meccanici ed elettromeccanici”, attualmente inquadrati fra gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7, lett. c-bis) e lett. c-ter) ed inseriti nell'elenco AMEE e, pertanto, non necessitanti titoli autorizzatori:
- i gestori, per l'installazione degli apparecchi, devono attenersi agli obblighi dichiarativi previsti dal decreto direttoriale 7 agosto 2003, compilando e presentando ad ADM, gli allegati A e B al decreto direttoriale 10.03.2010 e, per semplicità, nuovamente allegati alla presente circolare<sup>(1)</sup>;
  - il pagamento è effettuato dal soggetto passivo d'imposta in un'unica soluzione, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 luglio 2003, entro il giorno 16 del mese di marzo di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione nell'anno in ragione della frazione di anno residua;
  - le basi imponibili forfetarie, a cui applicare l'aliquota d'imposta dell'8%, unitamente alla disciplina relativa alla liquidazione dell'imposta medesima, è indicata dal Decreto Direttoriale del 10 marzo 2010, che, da ultimo, ha individuato tale base differenziando l'imponibile a seconda delle diverse categorie di appartenenza cui sono riconducibili tali apparecchi di sotto riportate.

---

<sup>(1)</sup> Cfr. Allegato A e Allegato B.



# ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**DIREZIONE GIOCHI**

A scopo esemplificativo e collaborativo, si riporta di seguito una tabella con cui si riconducono, nell'ambito delle categorie ad oggi previste, con le rispettive basi imponibili forfetarie, alcuni fra gli apparecchi da intrattenimento meccanici ed elettromeccanici attualmente esistenti sul mercato:

<b>Categoria di appartenenza ai fini ISI</b>	<b>Illustrazione tipologia</b>	<b>Imponibile forfetario</b>
AM1	biliardo e apparecchi similari	€ 3.800,00
AM2	elettrogrammofoni, jukebox, videojukebox, apparecchi cinemavisioni senza interazione e apparecchi similari ai precedenti	€ 540,00
AM3	apparecchi totalmente meccanici fra cui calciobalilla, biliardini, freccette senza l'ausilio di componenti elettroniche, pugnometro, calciometro e apparecchi a forza muscolare e apparecchi similari ai precedenti	€ 510,00
AM4	apparecchi elettromeccanici fra cui flipper, freccette elettroniche, pugnometro, calciometro e apparecchi a forza muscolare con componenti elettroniche, basket e apparecchi similari ai precedenti	€ 1.090,00
AM5	apparecchi meccanici e/o elettromeccanici fra cui Kiddie rides, dondolanti per bambini, giostrine (fino a 3 posti), baby karts senza operatore e apparecchi similari ai precedenti	€ 520,00
AM6	ruspe e apparecchi similari ai precedenti	€ 1.630,00

IL DIRETTORE GIOCHI  
Stefano Saracchi